REGOLAMENTO (CEE) N. 3759/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, taluni regolamenti nel settore delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto d'adesione, occorre adattare, nei settori delle uova e del pollame, i seguenti regolamenti :

— (CEE) n. 95/69 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/85 della Commissione (2),

— (CEE) n. 1868/87 della Commissione (3), modificato dall'atto di adesione della Grecia ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità europea possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 95/69 è così modificato :

— nell'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti diciture :

« Spagna : 11
Portogallo : 12 »

— nell'articolo 11, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti diciture :

alla lettera a) : « Huevos de gallinas camperas »,
« Ovos de campo — sistema extensivo » ;

alla lettera b) : Huevos de gallinas camperas »,
« Ovos de campo — sistema intensivo » ;

alla lettera c) : « Huevos de gallinas criadas en el suelo »,
« Ovos de cama » ;

alla lettera d) : « Huevos de gallinas criadas en batería »,
« Ovos de capoeira » ;

— nell'articolo 11, paragrafo 7, sono aggiunte le seguenti diciture :

« huevos de gallinas camperas — sistema extensivo »,
« huevos de gallinas camperas »,
« huevos de gallinas criadas en el suelo »,
« huevos de gallinas criadas en batería » ;
« ovos do campo »,
« ovos do campo — sistema intensivo »,
« ovos de cama »,
« ovos de capoeira ».

2. Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione sono aggiunte le seguenti diciture :

« ESP » per la Spagna,
« P » per il Portogallo.

3. Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1868/77 la nota 1 a piè di pagina è completata con le diciture :

« Spagna : undici province
Portogallo : un'unica regione »

4. Il regolamento (CEE) n. 2785/80 è modificato come segue :

— nell'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti diciture :

« CONTENIDO EN AGUA SUPERIOR AL LÍMITE CEE »
« CONTEÚDO EM AGUA SUPERIOR AO LIMITE CEE » ;

— nell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti diciture :

« CONTIENE UNA SOLUCIÓN DE POLIFOSFATO »,
« CONTÉM UMA SOLUÇÃO DE POLIFOSFATO ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione.

L'applicazione delle modifiche in lingua portoghese è differita sino alla fine della prima tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 13.
(2) GU n. L 181 del 13. 7. 1985, pag. 34.
(3) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1.